



Decreto Dirigenziale n. 2 del 03/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006 (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "LA TORRE" S.R.L. . ATTIVITA': MACELLAZIONE BESTIAME. SEDE OPERATIVA: ROCCA SAN FELICE, VIA PIANI, N. 2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 20 novembre 2012, n. 185, è stata rilasciata alla “REALBEEF” S.R.L. l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di MACELLAZIONE BESTIAME, sito in Rocca San Felice, via Piani, n. 2;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0072909 del 31 gennaio 2014 la società “LA TORRE” S.R.L. ha presentato, in uno a documentazione dimostrativa del titolo al subingresso (art. 2556 c. c.), la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”;
- CHE quest'ultima società risulta locataria d'azienda, in virtù di contratto stipulato a mezzo scrittura privata, registrata in Sant'Angelo de' Lombardi con il n. 85, serie III, in data 24 gennaio scorso;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato già assolto in via preliminare all'originaria autorizzazione;

RITENUTO:

- di volturare alla società “LA TORRE” S.R.L. il D. D. 20 novembre 2012, n. 185, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già rilasciata a “REALBEEF” S.R.L. per lo stabilimento di MACELLAZIONE BESTIAME, sito in Rocca San Felice, via Piani, n. 2;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria e dell'attestazione di regolarità da parte del R.U.P. e sulla scorta della proposta trasmessa dal dirigente dell'U.O.D. 14 (Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino) per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di volturare alla società “LA TORRE” S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D. D. 20 novembre 2012, n. 185 a “REALBEEF” S.R.L. per lo stabilimento di MACELLAZIONE BESTIAME, sito in Rocca San Felice, via Piani, n. 2, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
3. di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto dal D. D. n. 185/2012 e segnatamente:
 - 3.1. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 3.2. ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 3.3. effettuare, con cadenza semestrale ed immutata periodicità – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 3.4. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il

- rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- 3.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 3.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
 - 3.8. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 3.9. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
4. di notificare il presente provvedimento alla società "LA TORRE" S.R.L., sede di Rocca San Felice, via Piani, n. 2;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Rocca San Felice, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;
 7. avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore generale
(Dott. Michele Palmieri)